

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Pierre Rusconi  
Per il Gruppo UDC  
Deputato al Gran Consiglio

### **Interrogazione 19 novembre 2008 n. 252.08 Animali protetti sulla carta?**

Signor deputato,

in risposta alla sua interrogazione osserviamo quanto segue.

Di principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per impianti conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (principio della conformità funzionale, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT). Nella misura in cui questa condizione non fosse adempiuta occorre esaminare se l'intervento non possa beneficiare di un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LPT.

In base a tale norma, al di fuori delle zone edificabili possono eccezionalmente essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione soltanto se la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b). I due requisiti devono essere adempiuti cumulativamente (DTF 123 II 256, consid. 5; 119 lb 442, consid. 4a; 118 lb 17, consid. 2b). Determinante per la valutazione degli opposti interessi in gioco sono le finalità ed i principi della pianificazione del territorio giusta gli art. 1 e 3 LPT (DTF 117 lb 28, consid. 3; 114 lb 268, consid. 3b). Si opporranno pertanto all'autorizzazione, segnatamente i principi volti a mantenere per l'agricoltura sufficienti superfici coltivate idonee (art. 3 cpv. 2 lett. a LPT).

Per quanto riguarda la tenuta di animali non per scopo agricolo l'applicazione dell'articolo 24 cpv. 1 LPT deve essere restrittiva, anche perché, di principio, una simile attività può essere compatibile con il carattere edificabile delle zone (STA in re B. del 21 luglio 1994 N. 124/94, STA 1 n. 52.2001.00044 2 settembre 2001).

### **Risposta alle singole domande**

#### **1. Vi è una chiara procedura che esamini e consideri i vari fattori in gioco in simili casi? (Coordinamento tra le varie istanze)**

L'esame della compatibilità degli interventi con le norme edilizie di diritto pubblico viene esperita tramite l'inoltro della domanda di costruzione.

La licenza di costruzione in effetti costituisce un atto amministrativo mediante il quale l'autorità accerta che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone alla realizzazione dell'intervento richiesto.

**2. Si tiene conto delle necessità edilizie che il coinvolgimento di animali richiede per l'erezione di ripari anche temporanei?**

Nella misura in cui simili interventi siano giudicati compatibili con il carattere di zona, essi devono essere realizzati nel rispetto della legislazione relativa alla protezione degli animali.

**3. Quali sono i parametri che vengono considerati prioritari? Legge sugli animali (federale) Legge edilizia (cantonale, comunale)**

Come affermato in precedenza, il criterio prioritario è quello della conformità di zona, in particolare l'edificazione di ripari per animali non deve porsi in contrasto con i principi della Legge federale sulla pianificazione del territorio. In secondo rango, nella misura in cui la prima condizione è ossequiata, si applicano le normative della Legge sugli animali.

**4. Su di un fondo agricolo si possono tenere animali, ma non si può dar loro un riparo per leggi edilizie, non è una contraddizione di fatto?**

Per principio le zone agricole sono destinate al normale sfruttamento agricolo del suolo. Al loro interno è ammessa soltanto la costruzione di edifici o impianti che siano in connessione sufficientemente stretta con l'utilizzazione agricola del terreno (DTF 116 Ib 134, 112 Ib 273, 103 Ib 114, Commentario alla LPT ad art. 16 N. 1).

Le opere devono cioè servire all'economia agricola o perlomeno facilitarne lo sfruttamento del suolo (DTF 112 Ib 262).

Agricola è considerata soltanto quell'utilizzazione per la quale il suolo svolge un ruolo indispensabile come fattore primario di produzione (DFGP/UPT, op. cit. ad art. 16 N. 9; DTF 117 Ib 503).

Costruzioni ed impianti quale stalle fienili, silos, depositi per attrezzature tecniche, ecc. sono conformi alla zona di utilizzazione agricola soltanto se utilizzati principalmente per la produzione agricola o se destinati a consentire l'esercizio di certe attività agricole o di allevamento (DTF 103 Ib 114); essi devono inoltre essere adeguati, in particolare per ciò che concerne la loro ubicazione e destinazione, ai bisogni obiettivi di tali attività (DTF 114 Ib 131). In tal senso la giurisprudenza ha ad esempio considerato come non conforme alla zona agricola un fienile chiaramente sovradimensionato alle effettive esigenze (Zbl 1981, pag. 376).

Nella misura in cui la tenuta di animali non è connessa direttamente con la produzione agricola essa non è pertanto ammessa.

**5. Sono previste deroghe? Se sì, con quali motivazioni?**

La tenuta di animali al di fuori della zona edificabile è ammessa unicamente se soddisfa il requisito dell'ubicazione vincolata e può essere autorizzata giusta l'art. 24 LPT, se serve allo sfruttamento sistematico ed organizzato dal suolo (cfr. art. 16 LPT) per ricavarne prodotti agricoli mediante processi di coltivazione o di allevamento e se è oggettivamente indispensabile per la conduzione razionale della singola azienda (DTF 114 I 131 seg.; DFGP, Commento alla LPT, ad art. 24 N. 16, art. 16 N. 19 seg.; Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzonen, n. 190 seg.).

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Il Cancelliere:

G. Gendotti

G. Gianella